

**“Nuove Disposizioni di attuazione di determinazione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi regionali in conto interessi e per integrazione dei fondi rischi” - L.R. 2 agosto 2010, n. 37 e s.m. e i.**

**Art. 1 Ambito di applicazione, termini e modalità di presentazione delle richieste di contributo**

1. Le presenti Disposizioni di attuazione disciplinano il procedimento di concessione dei contributi regionali in conto interessi e per integrazione dei fondi rischi.
2. I Confidi di cui all'art. 13 del D.L. 30 settembre 2009, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nel registro delle imprese di una o più province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa, presentano alla competente Direzione della Giunta Regionale le richieste di usufruire del/dei contributi regionali, entro il termine perentorio e con le modalità stabiliti nell'Avviso pubblico della competente struttura.
3. Ai fini dell'istruttoria delle richieste di contributo e della successiva concessione ed erogazione dei contributi regionali in favore dei confidi, la Direzione Sviluppo Economico e del Turismo è supportata dalle altre Direzioni interessate, ove necessario, secondo modalità di collaborazione da porre in essere, eventualmente, a cura della Direzione capofila.

**Art. 2 Ammontare dei prestiti e durata**

1. L'ammontare del prestito assistito dal contributo regionale in conto interessi per ogni impresa socia o consorziata, ivi compresi i liberi professionisti, operanti nel territorio regionale, non può essere superiore ad € 100.000,00, anche se ottenuto con più operazioni di credito bancario e/o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi dalle Banche o dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Detto importo è elevabile fino alla misura massima di € 150.000,00 per i Consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma di cooperative. Si prescinde dai limiti di cui sopra per i finanziamenti di cui alla legge 108/96.
2. I contributi regionali in conto interessi sono concessi in riferimento a prestiti di esercizio, o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma, ed a prestiti anche per spese di investimento. L'agevolazione può essere concessa per una durata non superiore a 84 mesi di ammortamento, anche per i finanziamenti di cui alla suddetta Legge 108/96.
3. Sono escluse dalle agevolazioni le operazioni a breve termine, con durata fino a 18 mesi, comunque denominate, sotto forma di scoperto di c/c, anticipo, factoring o s.b.f.



4. Il tasso di interesse complessivo da applicare ai prestiti erogati con la garanzia del Confidi deve essere rapportato alle condizioni migliori di mercato.

### **Art. 3 Determinazione degli indici di commisurazione dei contributi per integrazione dei fondi rischi e delle quote percentuali**

1. Ai fini della concessione dei contributi per integrazione dei fondi rischi sono presi in considerazione gli indici e le percentuali riportati nel successivo comma 2.
2. L'assegnazione delle risorse annuali disponibili a titolo di contributi per integrazione dei fondi rischi è determinata in funzione degli indici sotto riportati, con le seguenti relative percentuali:
  - a) una quota ammontante al 30% delle risorse disponibili è assegnata in proporzione al "numero dei soci o dei consorziati, ivi compresi i liberi professionisti, operanti nella Regione Abruzzo, in cui hanno sede legale e/o unità operativa al 31 dicembre dell'anno precedente";
  - b) una quota ammontante al 30% delle risorse disponibili è assegnata in proporzione all'"entità del Capitale Sociale sottoscritto e versato dai soci o dai consorziati, ivi compresi i liberi professionisti, operanti nella Regione Abruzzo, in cui hanno sede legale e/o unità operativa al 31 dicembre dell'anno precedente";
  - c) una quota ammontante al 40% delle risorse disponibili verrà assegnata in proporzione all'"importo del monte garanzie in essere in favore dei soci o dei consorziati, ivi compresi i liberi professionisti, operanti nella Regione Abruzzo, in cui hanno sede legale e/o unità operativa al 31 dicembre dell'anno precedente, con attestazione delle banche convenzionate".

### **Art. 4 Concessione ed erogazione dei contributi regionali**

1. Con atto della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, è approvato annualmente un programma di riparto dei fondi stanziati per gli interventi in favore dei Confidi, ai fini della concessione dei contributi da destinare all'incremento dei fondi rischi indisponibili e alla gestione di fondi per l'abbattimento dei tassi di interesse in favore delle micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, imprese artigiane e agricole, come definite dalla normativa comunitaria, ivi compresi i liberi professionisti.
2. Con il medesimo atto la Giunta Regionale può stabilire annualmente i settori prioritari nella concessione dei contributi in conto interessi, stabilendo, altresì, le quote da destinare ai settori stessi.
3. L'atto approvato ai sensi del comma 1 è comunicato alla competente Commissione Consiliare.
4. Ove la Giunta Regionale non stabilisca annualmente i settori prioritari nella concessione dei contributi in conto interessi, i fondi stanziati per la concessione dei contributi in conto interessi sono ripartiti tra i Confidi aventi titolo, con il vincolo di destinare una quota di risorse, non inferiore al 10% complessivo dei fondi assegnati, alle agevolazioni in favore



delle imprese appartenenti ai settori agricoltura, pesca, professionisti e imprese non profit, con possibilità di ripartire, entro l'anno, a favore di altri settori, le risorse che non risultano impegnate, alla data del 30/9 di ogni anno, in favore dei suddetti settori, per mancata richiesta da parte delle imprese.

5. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio atto può stabilire che i Confidi assegnatari dei contributi per l'incremento dei fondi rischi destinino una quota pari al cinque per cento dei contributi ricevuti alla prestazione di garanzie in favore delle imprese non profit di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale.
6. E' fatta salva peraltro la possibilità di ripartire, entro l'anno, a favore di altri settori, le risorse che non risultano impegnate, alla data del 30/9 di ogni anno, in favore del settore delle imprese non profit, per mancata richiesta da parte delle imprese stesse.
7. I Confidi allegano alla richiesta di usufruire dei contributi regionali la documentazione necessaria, attraverso la presentazione di dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo nei casi previsti dallo stesso D.P.R. 445/2000, fatta salva la produzione dei necessari certificati, della documentazione richiamata o richiesta ai sensi del presente articolo e della documentazione afferente l'approvazione ed il deposito del bilancio.
8. La documentazione afferente alla richiesta dei contributi in conto interessi è presentata con riguardo alle specifiche categorie interessate, attraverso la presentazione di elenco delle imprese consorziate o socie, ivi compresi i liberi professionisti, operanti nella Regione Abruzzo, in cui hanno sede legale e/o unità operativa, che hanno fruito delle operazioni di credito, garantite dai confidi ed erogate dalle banche o dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario nell'esercizio finanziario precedente, per le quali è richiesto il contributo regionale, suddiviso per settori, con l'indicazione, in relazione a ciascuna delle imprese, del prestito ottenuto e delle date di erogazione. L'elenco di cui sopra è attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo del confidi ed è corredato da elenchi generali o da elenchi suddivisi per settori, delle banche o degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, che riportino le imprese beneficiarie, i finanziamenti concessi ed erogati e le date di erogazione.
9. La documentazione afferente alla richiesta di usufruire dei contributi per integrazione dei fondi rischi è attinente agli indici di commisurazione determinati nel precedente art. 3 ed, eventualmente, ad altri indici stabiliti dalla Giunta Regionale con proprio atto.
10. Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi regionali, la competente struttura, nel provvedimento con cui definisce l'Avviso pubblico, stabilisce altresì, ove necessario, l'ulteriore documentazione occorrente ai fini della concessione delle specifiche tipologie di contributi, nonché modalità e aspetti applicativi connessi.
11. I contributi regionali in conto interessi sono corrisposti annualmente e sono commisurati agli ammontari delle operazioni di credito, che hanno fruito della prestazione di garanzia del confidi, concesse ed erogate nell'esercizio finanziario precedente dalle banche o dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario, risultanti dagli elenchi di cui al precedente comma 8. In caso di confidi risultanti da fusione o incorporazione, ai fini del calcolo, sono considerate anche le operazioni di credito che hanno fruito della prestazione di garanzia dei confidi, che hanno partecipato alla fusione o incorporazione, concesse ed erogate dalle



banche o dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario, con le modalità richiamate al primo periodo del presente comma.

12. I Confidi, ai quali sono concessi contributi regionali da destinare alla gestione dei fondi per l'abbattimento dei tassi di interesse applicano il disposto di cui all'art. 13, comma 55 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai sensi del quale la gestione dei fondi destinati all'abbattimento dei tassi di interesse può essere svolta dai confidi a condizione che il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi ed il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane il titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.
13. I contributi regionali in conto interessi sono erogati in misura comunque non superiore agli interessi a carico delle imprese consorziate o socie, prestatarie di mutui erogati, garantiti dal confidi.
14. I contributi regionali in conto interessi sono erogati dai Confidi alle imprese socie aventi diritto, compresi i liberi professionisti, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, sulla base dell'ordine cronologico di erogazione dei finanziamenti garantiti, secondo l'attestazione delle banche convenzionate. I Confidi assegnatari di contributi regionali in conto interessi provvedono a deliberare le modalità di ripartizione dei contributi nei confronti delle imprese socie, compresi i liberi professionisti, secondo l'ordine cronologico sopra indicato. Gli stessi Confidi trasmettono alla Regione Abruzzo comunicazione scritta circa l'entità dell'agevolazione riservata alle imprese socie aventi diritto, purché nell'ambito di una quota di abbattimento annuo da corrispondere ai soci in ogni caso non inferiore allo 0,50 % e non superiore al 3% e comunque nei limiti della clausola "de minimis".
15. I Confidi assegnatari dei contributi in conto interessi erogano alle imprese socie i contributi maturati in ragione di anno di competenza, previa acquisizione della documentazione bancaria attestante il corretto rimborso dei finanziamenti garantiti sui quali corrispondere la quota di abbattimento del tasso di interesse. Nel caso di decadenza dal diritto all'ottenimento del contributo in conto interessi da parte dell'impresa socia, il Confidi provvede annualmente alla ripartizione delle quote di contributo non erogate in favore delle altre imprese associate, in regola con il corretto ammortamento dei finanziamenti garantiti.
16. I contributi regionali per integrazione dei fondi rischi sono corrisposti in base agli indici di commisurazione ed alle percentuali di cui al precedente art. 3.
17. Gli stessi contributi sono corrisposti anche, eventualmente, in relazione ad altri indici determinati dalla Giunta Regionale con proprio atto.
18. Le richieste delle imprese associate, volte ad ottenere la prestazione di garanzia da parte dei confidi, devono essere motivate e corredate da idonea documentazione.
19. I contributi regionali per integrazione dei fondi rischi confluiscono nell'apposito conto del patrimonio tra i fondi rischi indisponibili e sono vincolati a garantire le operazioni eseguite in applicazione della legge regionale.
20. I procedimenti di concessione di contributi in favore dei confidi già avviati e riferiti ad annualità di operatività degli stessi confidi 2009 e 2010, continuano ad essere disciplinati dalle norme previgenti alla legge regionale.



## **Art. 5 - Struttura Speciale di Supporto “Controllo Ispettivo - Contabile”**

1. Le verifiche in ordine al rispetto delle regole relative al corretto utilizzo dei fondi regionali da parte dei Confidi beneficiari, così come anche richiamate nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9 delle presenti Disposizioni di attuazione, sono di competenza della Struttura Speciale di Supporto “Controllo Ispettivo - Contabile”.
2. La Struttura Speciale di Supporto “Controllo Ispettivo - Contabile”, nell’esercizio delle verifiche di cui al comma 1, si avvale del supporto della struttura competente.

## **Art. 6 - Casi di revoca dei contributi**

1. I contributi regionali sono revocati nei seguenti casi:
  - in caso di accertata non sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
  - in caso di distribuzione, diretta o indiretta, di utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate o socie;
  - in caso di mancato rispetto delle regole relative alla rendicontazione, ove il Confidi, invitato a sanare le irregolarità, non abbia ottemperato nel termine assegnato.
2. I contributi regionali in conto interessi sono altresì revocati, in caso di mancato rispetto del disposto di cui all'art. 4 del presente atto, commi 12 e 13, concernenti, rispettivamente, l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 13, comma 55, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e della disposizione per cui i contributi regionali in conto interessi sono erogati in misura comunque non superiore agli interessi a carico delle imprese consorziate o socie, prestatarie di mutui erogati, garantiti dai confidi. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 4 del presente atto costituisce causa di revoca dei contributi in conto interessi, nel caso in cui il Confidi, invitato a sanare eventuali irregolarità, non abbia ottemperato a ripristinare il rispetto delle disposizioni stesse.
3. I contributi regionali per integrazione dei fondi rischi sono altresì revocati nei seguenti casi:
  - a) in caso di mancato rispetto del disposto di cui all'art. 4, comma 19 del presente atto, in base al quale i contributi per integrazione dei fondi rischi confluiscono nell'apposito conto del patrimonio tra i fondi rischi indisponibili dei confidi e sono vincolati a garantire le operazioni eseguite in applicazione della legge regionale.
  - b) in caso di mancato rispetto della direttiva di cui all'art. 4, comma 5 del presente atto, in ordine alla destinazione di una quota pari al cinque per cento dei contributi ricevuti alla prestazione di garanzie in favore delle imprese non profit di cui di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale, fatto salvo quanto disposto nello stesso art. 4, comma 6.

## **Art. 7 Rendicontazione**

1. I contributi erogati dalla Regione sono sottoposti al controllo dell'ente pubblico erogante.



2. I confidi hanno l'obbligo di tenere la contabilità delle somme concesse in relazione alla finalità per la quale le somme sono state erogate.
3. I confidi rispettano i vincoli riferiti, rispettivamente, all'utilizzo dei fondi provenienti da contributi pubblici esclusivamente per l'esercizio dell'attività propria dei confidi ex art. 13 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed alla restituzione delle risorse pubbliche in caso di scioglimento dei confidi, ovvero di modifica dell'attività.
4. I confidi assegnatari dei contributi in conto interessi devono tenere una contabilità separata riferita esclusivamente ai fondi in oggetto, suddivisa per ciascuna categoria agevolata, dando conto del rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 4, commi 12, 13, 14 e 15.
5. Alla fine di ogni esercizio finanziario i confidi presentano alla Giunta Regionale apposito rendiconto sull'impiego dei contributi in conto interessi, e rimettono alla Regione le quote di contributi non impegnate.
6. I Confidi devono tenere una contabilità separata, relativa all'attività di prestazione delle garanzie esercitata utilizzando i contributi per incremento dei fondi rischi ottenuti, dando conto del rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 4, comma 19, e della direttiva eventualmente data dalla Giunta Regionale, come disposto nel precedente art.4, comma 5.
7. La rendicontazione circa l'utilizzo dei fondi rischi è effettuata annualmente con dati attestati dalle banche eroganti o dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario, al fine di comprovare l'entità delle garanzie rilasciate con i fondi di garanzia del Confidi, comprensivi dei contributi ricevuti dalla Regione e versati all'interno del medesimo fondo di garanzia, corredata di documenti forniti dai Confidi ed attestati dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente dell'Organo di controllo ai sensi del D.P.R. 445/2000.
8. La competente struttura può dare, ove necessario, indicazioni al fine dell'applicazione delle previsioni del presente articolo.

## **Art. 8 Vigilanza**

1. Al fine di verificare la regolarità delle operazioni di credito e della gestione amministrativa e l'effettiva utilizzazione dei contributi regionali per le finalità previste al momento della loro concessione, i Confidi sono tenuti a fornire la documentazione contabile, ed ogni elemento utile per accertare il rispetto delle prescrizioni dettate dal presente atto e dall' art. 13 del D.L.269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con riferimento, in particolare, al disposto di cui al comma 55 dello stesso D.L. 269/2003.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ove non siano sufficienti gli elementi raccolti in fase istruttoria, la Regione stabilisce l'effettuazione di ispezioni amministrativo - contabili nei confronti dei Confidi, anche, eventualmente, tenendo conto dei seguenti criteri, non esaustivi:
  - ambiti territoriali di appartenenza;
  - principio della rotazione per i Confidi da sottoporre ad ispezioni;
  - criteri dettati dalle specifiche fattispecie.



3. L'effettuazione delle ispezioni amministrativo - contabili deve essere sempre disposta, anche prescindendo da prodromici approfondimenti istruttori:
  - nei casi di rilevante gravità;
  - nei casi in cui si appalesano contrasti tra gli organi del Confidi;
  - nei casi in cui ci sia plausibile motivo di ritenere che il Confidi non abbia rispettato il principio di regolarità delle operazioni di credito effettuate e della gestione amministrativa, nonché della corretta destinazione dei contributi regionali alle finalità previste al momento della concessione.

#### **Art. 9 Conferimento incarichi**

1. Gli incarichi per l'effettuazione delle ispezioni amministrativo-contabili sono conferiti a revisori contabili, richiedendo all'Ordine dei dottori commercialisti della provincia di riferimento la designazione di una terna di professionisti iscritti al Registro dei revisori contabili, dalla quale attingere, secondo l'ordine di indicazione, il professionista cui conferire l'incarico.
2. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 2 del precedente art. 8 hanno la finalità di verificare la regolarità delle operazioni di credito e della gestione amministrativa, l'effettiva utilizzazione dei contributi regionali per le finalità previste al momento della loro concessione, e di accertare, altresì, specifici aspetti eventualmente previsti nell'atto di conferimento.
3. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 3 del precedente art. 8 hanno la finalità di effettuare verifiche in ordine alle specifiche fattispecie che hanno determinato la disposizione dell'ispezione amministrativo – contabile.
4. I corrispettivi per gli incarichi sono stabiliti per ciascun professionista, per una cifra massima di € 2.000,00 per ogni incarico, onnicomprensiva.

#### **Art 10 Clausola “de minimis”**

1. I contributi sono concessi nel rispetto della regola “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ( de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 379/5 del 28.12.2006, per cui l'importo complessivo degli aiuti “ de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, fatta salva l'eccezione di un'impresa attiva nel settore dei trasporti su strada, nel qual caso l'importo complessivo degli aiuti “ de minimis” concessi non deve superare € 100.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.
2. I Confidi apprestano le misure necessarie per il controllo del rispetto della regola “de minimis”, ed in particolare acquisiscono dalle imprese beneficiarie le dichiarazioni del rispetto “de minimis”, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante, attestante, in relazione al finanziamento ottenuto garantito dal confidi di appartenenza, alternativamente, quanto segue:



- che l'impresa ha beneficiato di altre agevolazioni, a titolo di aiuti "de minimis", ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 per un importo di € ..... (importo che deve essere inferiore ad € 200.000,00), e che lo stesso assume l'impegno a rispettare, per un periodo di tre esercizi finanziari dalla data di concessione della prima agevolazione "de minimis", il limite di cumulo di € 200.000,00, indicando all'uopo leggi di riferimento, date di concessione delle agevolazioni ed importi fruiti;
- che l'impresa non ha beneficiato nell'arco di tre esercizi finanziari, di altre agevolazioni, a titolo di aiuti "de minimis", ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
SERVIZIO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

La presente copia composta di n. 8 fasciate  
è conforme all'originale esistente presso  
questo Servizio.

Pescara, li 26/09/2013 Il Funzionario

Dottsa Maria Teresa Di Toro

